

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA – SEZ. III BIS

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

NEL RICORSO CON MOTIVI AGGIUNTI RG N. 11427/2018

Promosso da **BELFIORI ANNAMARIA E ALTRI** rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico Barboni (C.F.: BRBDNC47R03F793H), Annamaria Nardone (C.F.: NRDNMR68M68F205Z) e Giacoma Clara Lacalamita (C.F. LCLGMC86T46A662Q) del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano via A. Lamarmora, 36, elettivamente domiciliati, giuste procure in calce al ricorso introduttivo (*con elezione di domicilio digitale - anche ai fini delle comunicazioni, degli avvisi e delle notificazioni - presso i propri indirizzi P.E.C. comunicati dal Consiglio dell'Ordine di Milano al RegIndE: d.barboni@milano.pecavvocati.it - a.nardone@milano.pecavvocati.it - giacomaclara.lacalamita@milano.pecavvocati.it - e fax n. 02.55195362).*

c o n t r o

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro *pro tempore*;

tutti rappresentati *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, 00186, Via dei Portoghesi, 12,

e nei confronti di

- **Sig.ra Lanzotti Carmen**, via Settala n. 39, 20124 Milano

- controinteressata -

OGGETTO: impugnazione elenco dei 3.795 candidati ammessi a sostenere la prova orale pubblicato con DDG 27.3.2019 n. 395 nell'ambito del *concorso nazionale per dirigenti ex DDG MIUR 23.11.2017 n. 1259*; con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale; impugnazione con **primi motivi aggiunti** della graduatoria generale nazionale per merito e titoli approvata con decreto 1.8.2019 n. 1205 del 1.8.2019 – come rettificato con decreto 1229 del

7.8.2019, con ogni atto presupposto connesso e consequenziale; impugnazione con **secondi motivi aggiunti** dei provvedimenti di correzione e valutazione degli elaborati di candidati risultati ammessi alla prova orale concorsuale nn. 738-821-1071-1798-2819-3426-3498-4045-6106-6142-6386-6608-6853-6998-7361-7496-7883-7943-8175-8764-9120; impugnazione con **terzi motivi aggiunti della graduatoria generale nazionale per merito e titoli** come rettificata con decreto prot. 998 del 14.8.2020;

*

I ricorrenti *ut supra*, visti gli atti sopraggiunti nelle more processuali, e in particolare il *codice sorgente* che generava il *software* relativo alla prova scritta del *concorso per dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali* ex D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 – così come rilasciato in file formato ZIP in data **12.10.2020** dal Ministero (**all. A**), in esito alle iniziative stragiudiziali e giudiziali degli odierni ricorrenti; considerato che tali atti, presupposti/connessi a quelli impugnati, sopraggiunti rispetto ad essi – nei confronti dei ricorrenti –, rendono necessaria una difesa aggiuntiva delle ragioni dei medesimi; propongono i presenti

MOTIVI AGGIUNTI

Ad integrazione - sotto il profilo tecnico e alla luce di quanto emerso dalla disamina del ridetto algoritmo - delle motivazioni già svolte in atti, anche con il supporto delle osservazioni peritali dell'ing. Selene Giupponi (C.T.P. 30.4.2019), con riferimento alla inadeguatezza del programma informatico utilizzato per lo svolgimento della prova scritta computerizzata, gestito dal consorzio interuniversitario CINECA.

PREMESSA

I ricorrenti – appartenenti al personale docente della scuola – partecipavano al concorso per dirigenti scolastici indetto con D.D.G. 23.11.2017 n. 1259, sostenendo la prova scritta concorsuale che si

svolgeva in forma computerizzata e consisteva in cinque quesiti a risposta aperta, e due quesiti in lingua straniera a risposta chiusa.

Con D.D. n. 395 del 27.3.2019 il MIUR pubblicava l'elenco dei 3795 candidati che avendo superato con un punteggio pari o superiore a 70 punti la prova scritta erano ammessi alla prova orale, elenco nel quale gli odierni ricorrenti non erano inclusi.

Avverso detto elenco che determinava la loro esclusione dal concorso, con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, gli odierni ricorrenti proponevano ricorso – integrato da successivi motivi aggiunti - innanzi a Codesto Ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, tuttora pendenti, lamentando, tra l'altro e per quel che rileva nella specie, il vizio di inadeguatezza del programma informatico utilizzato per lo svolgimento della prova scritta computerizzata, gestito dal Consorzio Interuniversitario Cineca: in particolare i ricorrenti declinavano una serie di criticità e/o deficienze del software, supportando le proprie doglianze con una relazione tecnica dell'ing. Selene Giupponi.

Con osservazioni peritali che *ex se* rappresentavano l'opportunità e l'interesse dei ricorrenti all'accesso al codice sorgente che generava il software in parola, l'ing. Giupponi rilevava in via esemplificativa le seguenti problematiche tecniche legate al programma utilizzato per la prova (cfr. C.T.P. 30.4.2019 in atti):

- *“La funzione di salvataggio del programma software utilizzato per la prova concorsuale non era automatica, come previsto in un qualsiasi programma di Videoscrittura, rendendo poco chiaro al candidato come salvare il lavoro precedentemente scritto;*
- *Per salvare il lavoro svolto da parte dei candidati è stata implementata una procedura poco chiara. Infatti, per salvare la risposta ai quesiti occorreva selezionare la voce “conferma e procedi” che, a sua volta, conduceva ad una nuova schermata contenente la domanda successiva, senza consentire ai concorrenti di salvare il lavoro in corso*

d'opera rimanendo all'interno del medesimo quesito. Tale passaggio rendeva difficilmente comprensibile se la selezione della voce indicata consentisse o meno di salvare la risposta e se fosse possibile tornarvi successivamente;

- *Per tornare alla pagina precedente, i candidati dovevano obbligatoriamente scegliere tra le voci “sì” e “no”, mediante un passaggio che, ancora una volta, rendeva difficilmente comprensibile capire se la soluzione affermativa consentisse no di salvare comunque la risposta e potervi tornare in seguito;*

- *Dopo aver selezionato le voci “conferma e procedi” e “sì”, la pagina del riepilogo riportava a volte come non acquisite le risposte fornite ad alcune domande, che pertanto dovevano essere scritte di nuovo dal candidato comportando un'ulteriore impiego di tempo per una mansione già compiuta;*

- *Nonostante il comma 7 dell'articolo 8 del Bando prevedesse che: “la prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento”, non sempre si verificava l'acquisizione automatica delle risposte allo scadere del tempo previsto dal Bando (150 minuti) e le pagine relative ad alcuni quesiti risultavano impropriamente vuote;*

- *I candidati non hanno ottenuto dal software alcun feedback che consentisse di comprendere se la prova sostenuta fosse stata effettivamente acquisita dal sistema e quante risposte ai quesiti fossero stati acquisite dallo stesso;*

- *Il sistema non ha fornito ai concorrenti alcuna evidenza cartacea anonima dell'esatto contenuto della prova utilizzabile per un eventuale confronto;*

- *Il software utilizzato per la procedura concorsuale non generava alcun file.log che, come è stato spiegato in precedenza, è un elemento essenziale per la sicurezza dei sistemi informativi e che contiene le*

registrazioni cronologiche e sequenziali delle operazioni che vengono eseguite dal dispositivo. Senza il file.log generato dal sistema, i candidati non hanno avuto neppure la possibilità di verificare e/o dimostrare se le risposte date fossero effettivamente state salvate dal sistema o se qualcosa fosse stato eliminato e/o manipolato anche per errore;

- I quesiti compilati e salvati comparivano al termine della prova nella schermata di riepilogo contrassegnati da due colori differenti (viola/porpora era il colore dei quesiti compilati e azzurro/verde quello assegnato ai quesiti non compilati). Tali colori sono stati invertiti rispetto ai tutorial Ministeriali generando confusione nei candidati. Inoltre, talvolta, tali colori erano anche diversi rispetto a quelli citati, dimostrando così la non conformità della forma delle prove concorsuali.*
- L'utilizzo del software impiegato per il corso-concorso da parte dei concorrenti non era coincidente con le indicazioni fornite ai candidati e tantomeno con il tutorial esplicativo fornito dal MIUR nella fase antecedente al procedimento concorsuale;*
- Le funzioni taglia, copia e incolla, normalmente presenti in qualsivoglia programma di scrittura, erano del tutto disabilitate;*
- Il layout grafico dei computer prevedeva un'impostazione della pagina orizzontale e una sola riga conteneva fino a 250 caratteri rendendo difficoltose la fase di rilettura e modifica, visto che tendenzialmente in un testo standard formato word una riga contiene dai 79 agli 89 caratteri”.*

Giudicando che i vizi *de quibus* – ove indagati e valorizzati attraverso la diretta disamina del codice sorgente che generava il software relativo alla prova scritta del concorso *de quo* - avrebbero potuto inficiare in modo tranciante l'idoneità selettiva della prova stessa, ai fini dell'illegittimità dell'esito come pubblicato con il provvedimento gravato, i ricorrenti ritenevano di dover accedere al codice sorgente in parola.

Il Ministero dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione Generale per il personale scolastico - Ufficio II – Dirigenti scolastici (e così Cineca – Consorzio Interuniversitario), dapprima declinava e per l'effetto negava l'ostensione sollecitata. Quindi – anche in esito alla proposizione di ricorso per l'accertamento del diritto di accesso al ridetto codice (ricorso TAR Lazio RG 7766/2020) - in data 12.10.2020 procedeva all'ostensione dei documenti richiesti tramite file in formato ZIP (**all. A**). All'esito della disamina tecnica del predetto codice sorgente, fermi tutti i motivi svolti in atti – da intendersi qui integralmente richiamati - i ricorrenti deducono quanto segue a specifico ed ulteriore conforto della seguente doglianza:

**SULL'INADEGUATEZZA DEL SUPPORTO INFORMATICO:
CRITICITA' E/O ANOMALIE DEL SOFTWARE "CINECA".**

La procedura relativa allo svolgimento della prova scritta computerizzata di cui è causa si prestava a censure trancianti anche con riguardo al *software* utilizzato per la prova stessa, gestito dal *Consorzio Interuniversitario Cineca*, installato dai responsabili tecnici d'aula sulle postazioni informatiche utilizzate per lo svolgimento della prova stessa.

Si premetta che il Consorzio Interuniversitario già in passato si era trovato al centro di numerose polemiche e vicende giudiziarie per una serie di errori commessi dal sistema informatico utilizzato (ad es. nel test 2014 per l'ingresso alle scuole di specializzazione in medicina, il sistema scambiò due blocchi di domande; nel test per l'accesso a medicina 2016, il sistema errò l'abbinamento scheda anagrafica-griglia di risposte; nel concorso docenti 2016 il sistema determinò la perdita di risposta del candidato).

Con puntuale riferimento alle funzioni di salvataggio dell'applicativo di Cineca (contestate anche nella vicenda di causa, cfr. sub, alle lettere c-d-e-f-g-h-i-l), Codesto Tribunale Amministrativo regionale per il Lazio –

sez. III bis – aveva occasione di pronunciarsi con sentenza n. 2513/2017, accogliendo in un caso analogo le doglianze di parte ricorrente: *“le istruzioni, per le quali in definitiva occorreva azionare il tasto “conferma e procedi” per confermare la risposta data ad un quesito nonché per passare alla domanda successiva, unitamente all’avvertenza secondo la quale era possibile in ogni momento tornare alla risposta precedentemente data premendo il tasto “torna alla domanda precedente”, sono articolate nel contesto descrittivo della possibilità di cambiare ovvero di confermare la risposta fornita ad un quesito, ma non certo nel senso di equivalenza alla funzione di salvataggio del documento. Il termine “conferma” non può che equivalere al significato di ribadire la risposta elaborata, essendo adoperato nel delineato contesto descrittivo delle possibilità fornite al candidato, in ordine ad una risposta, ossia quella di cancellarla o confermarla. Viceversa, ai fini della riproduzione della risposta nel supporto informatico, avrebbe dovuto essere utilizzato il termine “salva”. Secondo l’accezione del comune gergo informatico, dunque, il termine salva equivale a indicare la funzione di conservazione e riproduzione di un file in un determinato supporto informatico. Siffatto specifico termine, correlato ad altrettanto specifica funzione, non era invece presente nella tastiera impiegata dai candidati per l’espletamento della prova scritta. Tanto più che si appalesa oltretutto improprio far riferimento ad una funzione e al relativo pulsante “conferma e procedi”, relativamente all’ultima risposta dell’elaborato, ove non vi è alcuna altra domanda successiva alla quale dover procedere. In siffatto contesto espressivo e funzionale, dunque, a parere del Collegio il sistema informatico avrebbe dovuto contenere la funzione di salvataggio automatico, dopo un certo tempo, dei file in corso di creazione, funzione presente in qualunque sistema operativo di scrittura a video. Conclusivamente, quindi, la ambiguità ed imprecisione del sistema software fornito ai candidati e la carenza della cennata funzione di salvataggio automatico dei documenti, hanno determinato la perdita*

della risposta fornita dal ricorrente al quesito n. 2, a cui ha conseguito la mancata attribuzione di punteggio. Il ricorso va dunque accolto con assorbimento delle residue meno trancianti censure ed annullamento della non ammissione ... alla prova orale”.

Nella specie, già all’esame dei fatti e degli atti procedurali resi disponibili dall’Amministrazione, emergevano una serie di oggettive criticità nell’utilizzo del software, che mettevano a rischio principi basilari delle procedure concorsuali pubbliche, quali il giusto salvataggio finale dei dati; l’anonimato; l’immodificabilità dei dati.

Sul punto, si elencano sin d’ora le maggiori deficienze del sistema, declinate in modo più tecnico nella relazione peritale di parte su riferita:

a) l’intero percorso di svolgimento e salvataggio delle prove era alquanto farraginoso e dipendeva dal corretto svolgimento di una lunga serie di passaggi e/o operazioni manuali da parte dei tecnici d’aula, sia al momento dello sblocco delle singole postazioni, sia a quello del caricamento e salvataggio delle prove sulla chiavetta USB da ogni singola postazione, sia all’invio delle stesse dalla chiavetta alla piattaforma Cineca – con ogni possibilità di errore e/o gap che ciò comportava;

b) spesso i dispositivi informatici erano obsoleti - essendo quelli in dotazione delle scuole: alcuni computer si spegnevano durante lo svolgimento della prova; alcune tastiere malfunzionavano; le operazioni di ricognizione sugli stessi venivano compiute da tecnici del MIUR con anticipo rispetto alla prova, senza alcuna garanzia che nelle more presentassero nuovi problemi (anche per il successivo, ordinario utilizzo da parte degli istituti scolastici);

c) nel software utilizzato per la prova, la funzione di salvataggio non era automatica, come avviene in un normale programma di scrittura;

d) per salvare i quesiti occorreva selezionare la voce “*conferma e procedi*” - che conduceva ad una nuova schermata contenente la

domanda successiva, senza consentire ai candidati di salvare il lavoro in corso d'opera rimanendo all'interno del medesimo quesito - mediante un passaggio che rendeva difficilmente comprensibile se la selezione della voce indicata consentisse o meno di salvare la risposta e potervi tornare successivamente;

e) per tornare alla pagina precedente, occorre necessariamente scegliere tra le voci “sì” e “no”, mediante un passaggio che rendeva difficilmente comprensibile capire se la soluzione affermativa consentisse o meno di salvare comunque la risposta e potervi tornare successivamente;

f) anche dopo aver selezionato le voci “*conferma e procedi*” e “sì”, la pagina del riepilogo talora riportava come non acquisite le risposte fornite ad alcuni quesiti, che pertanto dovevano essere riscritte;

g) non sempre si verificava l'acquisizione automatica delle risposte allo scadere dei 150 minuti, come previsto dal comma 7 dell'articolo 8 del bando: “*la prova ha la durata di 150 minuti, al termine dei quali il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento*” -, e le pagine relative ad alcuni quesiti risultavano impropriamente vuote;

h) il software non forniva alcun feedback che consentisse ai candidati di comprendere se la prova sostenuta fosse stata acquisita dal sistema e quante risposte ai quesiti fossero stati acquisite dallo stesso;

i) il sistema neppure rilasciava ai candidati alcuna evidenza cartacea anonima dell'esatto contenuto della prova, utilizzabile quale confronto;

m) al termine della prova, nella schermata di riepilogo, i quesiti compilati e salvati erano contrassegnati da due colori differenti (viola/porpora quelli compilati e azzurro/verde quelli non compilati), invertiti rispetto ai tutorial Ministeriali, generando comprensibile confusione nei candidati; peraltro in alcuni casi i colori erano ancora differenti da quelli citati;

- n) in generale, l'effettivo funzionamento del software adoperato dai candidati non risultava coincidente con quanto indicato nelle istruzioni agli stessi fornite e con il tutorial esplicativo fornito dal MIUR;
- p) la funzione taglia, copia e incolla -presenti negli ordinari programmi di scrittura- erano disabilitate;
- q) il layout grafico dei computer prevedeva un'impostazione della pagina orizzontale, e una sola riga conteneva anche 200/250 caratteri (a fronte dei 79/89 caratteri per riga nel testo standard di word); con grave difficoltà specie nella fase di rilettura e modifica;
- r) con specifico riferimento alla prova di inglese, il sistema non riusciva a gestire i testi – molto lunghi – in una sola pagina, ma li frammentava in più schermate con grave disagio e perdita di tempo.

*

Orbene, dalla suesposta elencazione esemplificativa emerge che alcune problematiche involgevano singoli computer e non erano direttamente riconducibili ad eventuali difetti contenuti nel linguaggio di programmazione: in questi casi, l'accesso al *file log* del computer - il file contenente le registrazioni cronologiche e sequenziali delle operazioni che vengono eseguite dal dispositivo –, ove pure possibile (il che non era), poteva risultare sufficiente a rilevare dette sospette anomalie nella fase di redazione o di acquisizione della prova, evidenziando malfunzionamenti locali.

Al contrario, rispetto alle altre problematiche, legate più in generale al funzionamento dell'applicativo, solo la conoscenza del codice sorgente appariva funzionale ai fini di una giusta valutazione della correttezza del programma, e quindi della stessa legittimità della fase procedurale della prova scritta.

Si veda quanto puntualmente giudicato da Codesto Ecc.mo Tribunale:
“Occorre pertanto, in via preliminare, accertare se gli atti di cui si chiede l'ostensione, ossia i “codici sorgente”, siano idonei a soddisfare le esigenze di natura difensiva paventate dai ricorrenti. Per farlo occorre

ancora una volta fare riferimento alla definizione di codice sorgente, la quale ci rammenta come esso si sostanzia in una serie di comandi generali che consentono al software di funzionare, e di farlo in un determinato modo, mediante delle impostazioni per cui la pressione di un tasto da parte dell'utente genera un'azione conseguente da parte dell'elaboratore (es. la pressione del tasto "conferma e procedi" comporta il salvataggio della risposta ed il passaggio alla successiva). **Tale considerazione fa emergere come un eventuale errore del linguaggio di programmazione finirebbe per riverberarsi sul funzionamento dell'intero programma, a prescindere dai diversi computer in cui questo è installato, atteso che esso si limita ad eseguire ciò che prescrive l'algoritmo. Da ciò è possibile inferire che laddove il software alla "sorgente" presenti un difetto originario, ad esempio perché nel linguaggio di programmazione non venga abbinata la funzione di salvataggio della risposta alla pressione del tasto "conferma e procedi", ecco che tale vizio sarebbe destinato a riverberarsi su tutti gli elaboratori su cui è installato quel programma.** Nell'esempio pocanzi effettuato, in particolare, il difetto di programmazione comporterebbe che nessuna prova sarebbe stata salvata. Ciò in quanto, **le istruzioni errate o deficitarie contenute nei codici sorgente, attesa la loro portata generale, determinano malfunzionamenti altrettanto generalizzati che riguardano, in maniera indiscriminata, tutti gli elaboratori su cui viene utilizzato il programma.** Ciò non toglie che sul singolo computer si possano verificare dei malfunzionamenti che, tuttavia, in tal caso affondano le loro radici in un contesto meramente locale, non essendo perciò riconducibili ad eventuali difetti contenuti nel linguaggio di programmazione. In quest'ultima circostanza, potrebbe essere l'accesso al file log del computer, che registra come una sorta di scatola nera i processi dallo stesso elaborati in un determinato arco temporale, a poter rilevare eventuali anomalie nella fase di redazione o di

acquisizione della prova, evidenziando malfunzionamenti locali. Tali considerazioni, effettuate sia dall'Amministrazione resistente che dalla parte controinteressata per sostenere che l'accesso ai codici sorgente non sarebbe utile ai fini difensivi degli istanti e che, ad ogni modo, sarebbe sproporzionato, non colgono nel segno. In primo luogo, parte ricorrente ha avuto modo di dimostrare, con diverse perizie tecniche, come l'esame del solo file log non sia sufficiente senza la compiuta conoscenza dei codici sorgente del programma informatico. In secondo luogo, poi, non può non rilevarsi come l'esempio pocanzi effettuato sull'errore contenuto nel linguaggio di programmazione del software non può certo essere ritenuto esaustivo con riferimento **alle molteplici utilità che l'accesso a tali dati è in grado di fornire dal punto di vista difensivo**" (TAR Lazio, Roma, sez. IIIbis, n. 7370/2020; cfr. anche TAR Lazio, sez. IIIbis n. 7526/2020).

*

Venendo all'esame della parte del codice sorgente di Cineca - algoritmo di calcolo che generava e gestiva il *software* relativo allo svolgimento della prova scritta del *concorso per dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali* indetto con D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 - così come rilasciato dal Ministero, si osserva che il medesimo risulta scritto in linguaggio Java - un linguaggio di programmazione orientato agli oggetti e a tipizzazione, basato su: classi, oggetti, metodi; dove i dati sono rappresentati come oggetti, e le operazioni come metodi che operano su essi.

Esso opera mettendo in comunicazione pacchetti di istruzioni preconfezionati e suddivisi in **tre cartelle principali SSM (Session System Manager)**:

- 1) **ssm-commons**, contenente le definizioni di costanti per la formattazione, font, immagini, colori e le interfacce di base per l'applicativo;
- 2) **ssm-file-persistence**, contenente le classi per la gestione della

persistenza su file delle risposte e sullo stato corrente del quiz;

- 3) ssm-standalone**, contenente le classi per la gestione dei quiz, la definizione dell'interfaccia grafica e del comportamento dell'applicativo, le risorse statiche quali font ed immagini.

*

1) La cartella principale SSM-COMMONS contiene le seguenti cartelle:

- **La cartella DB**, che detiene il file IExportFileNameGenerator.java che è richiamato anche nella parte finale del codice quando il programma esegue l'export del file del candidato, e la consegna alla piattaforma Cineca. Tale operazione di export avviene mediante il Codice Fiscale del candidato (CF) ed è connessa alla cartella fileexport che si trova nella terza cartella principale SSM-standalone>src>main>java – dove, si vedrà, il passaggio da codice ID (di correzione) a CF del candidato è coperto da *omissis*;

- **La cartella EXCEPTIONS**, che contiene la descrizione delle azioni dell'utente riconosciute come errori dal sistema (nel linguaggio java, *eccezioni*): ad esempio se l'utente inserisce un numero in un campo che invece richiede lettere il sistema segnala l'errore (Exceptions);

- **La cartella FILEPERS**, che contiene la parte di programma in cui il candidato inseriva il codice anonimo (codice alfanumerico abbinato al CF in fase iniziale, individuato con termine *string*) in piattaforma, per aprire la traccia della prova scritta. Il codice alfanumerico è attualmente visibile sulla prova scritta di ciascun candidato, accanto al numero ID (codice di correzione, individuato con termine *random*), abbinato al CF: il numero ID identificava l'elaborato durante la correzione dei commissari, ed è visibile anche sui verbali della commissione.

- **La cartella INTERFACES**, che contiene le interfacce: i file IProvaEsameDAO.java , IRuntimeExam.java , ITmpFileDAO.java rappresentano interfacce che sembrerebbero consentire al programma

di registrare le azioni fatte dall'operatore durante la digitazione delle risposte;

- **La cartella QUESTION**, che si riferisce alla piattaforma del test di lingua straniera gestita dal candidato;

- **La cartella REPOSITORY**, relativa alla consegna delle risposte del test in lingua straniera: si vede che sono stati predisposti tempi prolungati per i DSA e che il programma calcola in automatico il punteggio totalizzato dal candidato in lingua straniera.

- **La cartella RESTORE**, in questa cartella l'applicativo prevede il punto di ripristino in caso di improvvisa interruzione del sistema: il punto di ripristino è palesemente associato al CF del candidato; il file comprova quindi che i dati identificativi del candidato erano in possesso di Cineca in qualità di responsabile del file log e del file prova.

- **La cartella RUNTIME**, che contiene: il file ExamState.java che monitora lo stato della prova: iniziata, non iniziata, in corso, terminata, annullata; il file IRuntimeModule.java che calcola il punteggio delle risposte di lingua straniera;

- **La cartella STORE**, che contiene le parti di programma che conservano il testo delle risposte aperte e le risposte di lingua straniera. La cartella contiene anche il file TmpRestoreData.java che sembrerebbe memorizzare tutte le azioni di salvataggio fatte dal candidato durante la digitazione della prova.

- **La cartella USERMANAGEMENT** contiene il file User.java che pare assegnare il codice numerico ID alla prova (codice di correzione, *random*). Il file corrisponde a una classe che contiene anche i dati personali del candidato: nome, cognome, data di nascita, scuola sede prova, scelta della lingua straniera, codice anonimo alfanumerico (*string*) del candidato, abbinato al CF in sede di svolgimento della prova.

*

2) La cartella principale SSM-FILE-PERSISTENCE, è la parte del programma che serve a generare il *file log* della prova. Ogni prova scritta del concorso ha un file log che contiene tutte le operazioni che il candidato ha fatto durante la prova: a ogni operazione del candidato corrisponde un numero detto “record”; attraverso la lettura dei record è possibile risalire alla sequenza delle operazioni del candidato durante la prova scritta.

Come ricordato, il *file log* del computer - il file contenente le registrazioni cronologiche e sequenziali delle operazioni che vengono eseguite dal dispositivo - ove portato a conoscenza dei candidati, cosa che non avveniva, avrebbe verosimilmente potuto agevolare il riscontro di eventuali anomalie nella fase di redazione o di acquisizione della prova, evidenziando malfunzionamenti locali, ma non disfunzioni del programma applicativo della prova scritta.

In questa sezione del programma c'è l'*omissis* sul nome dell'istruzione di decrittaggio dall'ID anonimo ai dati identificativi del candidato – comunque presenti nel file di log della prova, accessibile a Cineca;

*

3) La cartella principale SSM-STANDALONE è la parte di programma che contiene le istruzioni che consentono di far funzionare la piattaforma su un qualsiasi PC, e si compone di tre cartelle: *launch4j-icons* e *skins*, che propongono le icone della piattaforma su cui bisogna cliccare; *src*, che contiene una sottocartella Java che sua volta contiene diciotto sottocartelle. In particolare – come accennato - la cartella *fileExport* è collegata alla consegna del file prova scritta alla piattaforma CINECA: dalle istruzioni si evince che il file era consegnato con il CF, quindi rinominato con un numero *random* - il codice ID (codice di correzione) - visibile sulla prova scritta del candidato consegnata alla Commissione; sembrerebbe che la Commissione potesse abbinare il codice ID e la prova al CF del candidato solo allo scioglimento dell'anonimato; non è visibile l'istruzione di accesso alla

funzione di associazione tra ID e CF da parte di Cineca, e del Ministero: anche qui c'è l'*omissis* sull'istruzione di decriptaggio da ID a CF.

*

Concludendo, dalle informazioni sul funzionamento dell'applicativo che emergono dal file codice sorgente di CINECA reso accessibile dal Ministero, possono dirsi confermate le seguenti mancanze, alcune già rilavate sulla base degli elementi di fatto e degli atti già disponibili, e accusate dal perito di parte, ing. Selene Giupponi, nella relazione tecnica in atti (cfr. C.T.P. 30.4.2019):

- **le funzioni di navigazione da una domanda all'altra** consentono la visualizzazione dalla domanda *corrente* a quella *precedente* o alla pagina di *riepilogo*: invece la navigazione alla domanda *successiva* viene consentita solo contestualmente alla conferma della domanda corrente;
- **la funzione di salvataggio automatico** delle risposte non è supportata dall'applicativo: è presente una funzionalità per il salvataggio periodico di informazioni quali il Codice Personale Anonimo, l'orario di inizio e fine esame, la lingua scelta, la modalità DSA, etc., utili al ripristino dello stato dell'esame in caso di malfunzionamento generale dell'applicativo o del dispositivo. Tale funzionalità non si interfaccia con il *contenuto* delle risposte fornite dal candidato: l'unica modalità contemplata dal sistema per il salvataggio delle risposte inserite è quella della funzione "*conferma e procedi*", manca quindi la funzionalità "*salva*" o "*conferma*" senza abbandonare la domanda visualizzata;
- **la gestione del comando "conferma e procedi"**, come accennato, è tale per cui all'attivazione della funzione consegue che la risposta corrente viene salvata e l'applicativo procede automaticamente all'apertura e visualizzazione della

domanda successiva o, nel caso dell'ultima domanda, della pagina riepilogativa;

*

In proposito, come ricordato, Codesto Ill.mo Tribunale aveva modo di giudicare che *“le istruzioni, per le quali in definitiva occorreva azionare il tasto “conferma e procedi” per confermare la risposta data ad un quesito nonché per passare alla domanda successiva, unitamente all’avvertenza secondo la quale era possibile in ogni momento tornare alla risposta precedentemente data premendo il tasto “torna alla domanda precedente”, sono articolate nel contesto descrittivo della possibilità di cambiare ovvero di confermare la risposta fornita ad un quesito, ma non certo nel senso di equivalenza alla funzione di salvataggio del documento. Il termine “conferma” non può che equivalere al significato di ribadire la risposta elaborata, essendo adoperato nel delineato contesto descrittivo delle possibilità fornite al candidato, in ordine ad una risposta, ossia quella di cancellarla o confermarla. Viceversa, ai fini della riproduzione della risposta nel supporto informatico, avrebbe dovuto essere utilizzato il termine “salva”. Secondo l’accezione del comune gergo informatico, dunque, il termine salva equivale a indicare la funzione di conservazione e riproduzione di un file in un determinato supporto informatico. Siffatto specifico termine, correlato ad altrettanto specifica funzione, non era invece presente nella tastiera impiegata dai candidati per l’espletamento della prova scritta”* (cfr. TAR Lazio, Sez. IIIbis, n. 2513/2017);

*

- **la procedura di esportazione finale dei dati** pare lasciare gli elaborati scoperti quanto a garanzia di anonimato e tutela dell’immodificabilità dei dati, non tanto rispetto alla Commissione, quanto rispetto ai detentori della piattaforma, Cineca (e Ministero), con riguardo alla possibilità di ripercorrere l’associazione tra ID e CF, ancor prima che i dati di valutazione

divenissero imm modificabili, con rischio di possibile accesso all'identità dell'autore della prova: i numerosi *omissis* nei relativi file lasciano infatti molti dubbi in proposito;

*

Sono 13 i file interessati dalla presenza di *omissis* che impedivano di avere piena contezza e chiarezza circa le citate funzioni:

- ssm-commons/src/main/java/it/cineca/cpd/Constants.java
- ssm-file-persistence/src/main/java/it/cineca/cpd/filepers/FilePersistenceDAO.java
- ssm-file-persistence/src/main/java/it/cineca/cpd/filepers/SafeFilePersistence.java
- ssm-file-persistence/src/main/java/it/cineca/cpd/filepers/tmp/TmpFilePersistence.java
- ssm-file-persistence/src/main/java/it/cineca/cpd/filepers/tmp/TmpFilePersistenceDAO.java
- ssm-standalone/src/main/java/it/cineca/cpd/fileExport/ExportFileNameGenerator.java
- ssm-standalone/src/main/java/it/cineca/cpd/gui/forms/OpeningPagePrivacyCodeForm.java
- ssm-standalone/src/main/java/it/cineca/cpd/gui/forms/PrivacyCodeForm.java
- ssm-standalone/src/main/java/it/cineca/cpd/gui/password01alog/ValidationModeKeyListener.java
- ssm-standalone/src/main/java/it/cineca/cpd/question/OpenDomandaGui1.java
- ssm-standalone/src/main/java/it/cineca/cpd/repository/impl/MultipleXmlParserimpl.java
- ssm-standalone/src/main/java/it/cineca/cpd/starter/TestStarter.java
- ssm-standalone/src/main/resources/spring/application-context.xml

*

- **Allo scadere del tempo il tasto di funzione “conferma e procedi” viene automaticamente rimosso**, impedendo all’utente di salvare le risposte eventualmente inserite ma non ancora confermate: allo scadere del tempo, perciò, anche la risposta inserita dall'utente, ma non ancora confermata, viene impropriamente perduta ed esclusa dalla valutazione complessiva dell'elaborato.

*

Dalle conclusioni sin qui declinate, e dai dubbi che tuttora permangono anche dopo la lettura del codice sorgente così come reso accessibile dall’Amministrazione – non senza rilevanti omissioni –, soprattutto con riguardo ai meccanismi di salvataggio; alle garanzie di anonimato e di immodificabilità dei dati, in relazione alle istruzioni di criptaggio e deciptaggio da ID (codice di correzione) a CF; non può che assumersi l’opportunità e/o necessità che Codesto Giudice disponga un approfondimento istruttorio sulle funzionalità del *codice sorgente*, e in particolare sui seguenti aspetti - ovvero su qualsiasi altro profilo venga ritenuto utile ai fini della giusta decisione sulla presente controversia:

- ai fini della miglior verifica delle funzioni di salvataggio, sulle cartelle:
 - SSM-COMMONS: Cartella Interfaces, file: IProvaEsameDAO.java, IRuntimeExam.java, ITmpFileDAO.java;
 - SSM-COMMONS: Cartella Store;
- Ai fini dell’accertamento delle funzioni a garanzia dell’anonimato delle prove scritte e dell’immodificabilità dei dati, specie delle istruzioni di criptaggio e deciptaggio da ID (codice di correzione) a CF del candidato, sulle seguenti cartelle:
 - SSM-COMMONS: Cartella DB - Cartella filepers - Cartella Usermanagement; Cartella restore; file IExportFileNameGenerator.java;
 - SSM-FILE-PERSISTENCE;

- SSM-STANDALONE: cartella fileexport.

*

Tanto si domanda in coerenza con quanto giudicato da Codesto Ecc.mo Giudice circa la funzionalità, rispetto alle esigenze di natura difensiva paventate dai ricorrenti, della piena conoscenza del codice sorgente, e in particolare di *tutti quei processi gestiti dal programma che si risolvono in attività serventi rispetto alla gestione delle prove concorsuali. Tra queste si annoverano la predisposizione del foglio informatico per digitare la risposta oppure il suo salvataggio e la successiva criptazione al fine di garantire la non modificabilità dei dati acquisiti nonché la protezione dell'anonimato*; considerato che il codice sorgente in parola si sostanzia in una serie di comandi generali che consentono al software di funzionare, e di farlo in un determinato modo, mediante delle impostazioni per cui la pressione di un tasto da parte dell'utente genera un'azione conseguente da parte dell'elaboratore, ditalchè un eventuale errore del linguaggio di programmazione finirebbe per riverberarsi sul funzionamento dell'intero programma, su tutti gli elaboratori su cui è installato quel programma (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. IIIbis, n. 7370/2020; cfr. anche TAR Lazio, sez. IIIbis n 7526/2020).

P.Q.M.

Motivi che si aggiungono a quelli diffusamente svolti nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti, che qui si intendono *in toto* richiamati, i ricorrenti *ut supra* insistono per l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia a Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sez. III bis, *contrariis rejectis*, così

GIUDICARE

(fermo l'accoglimento delle conclusioni così come rassegnate nel ricorso introduttivo, e nei successivi ricorsi per motivi aggiunti)

- IN VIA ISTRUTTORA:

- **ordinare, ove ritenuto necessario e utile ai fini del decidere, Consulenza Tecnica d'Ufficio** volta a valutare la funzionalità del CODICE SORGENTE che generava il *software* utilizzato per la prova scritta *de quo*, gestito dal *Consorzio Interuniversitario Cineca*, rispetto alle necessità selettive sottese alla procedura concorsuale ex DDG n. 1259 del 23.11.2017 di cui è causa, con riferimento ai seguenti aspetti
- ovvero a qualsiasi altro profilo venga ritenuto utile:
 - ai fini della miglior verifica delle funzioni di salvataggio, sulle cartelle:
 - SSM-COMMONS: Cartella Interfaces, file: IProvaEsameDAO.java, IRuntimeExam.java, ITmpFileDAO.java;
 - SSM-COMMONS: Cartella Store;
 - Ai fini dell'accertamento delle funzioni a garanzia dell'anonimato delle prove scritte e dell'immodificabilità dei dati, specie delle istruzioni di criptaggio e deciptaggio da ID (codice di correzione) a CF del candidato, sulle seguenti cartelle:
 - SSM-COMMONS: Cartella DB - Cartella filepers - Cartella Usermanagement; Cartella restore; file IExportFileNameGenerator.java;
 - SSM-FILE-PERSISTENCE;
 - SSM-STANDALONE: cartella fileexport.
- **condannare** le Amministrazioni resistenti, in solido, alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., a favore dei difensori antistatari.

*

Si dichiara che - considerato che il presente atto non amplia l'oggetto della controversia, né la sua sostanza - nulla è dovuto a titolo di contributo unificato in applicazione del principio espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sent. n. C-61/14 del 6.10.2015), costantemente onorato anche dalla giurisprudenza tributaria.

*

Si allegano i seguenti documenti:

A) *codice sorgente* trasmesso via e-mail con nota M.I. – DGPER
12.10.2020.

Milano, 9 dicembre 2020

Domenico Barboni Annamaria Nardone Giacomina Clara Lacalamita
(Atto firmato digitalmente ai sensi di legge)